

ET.2004 11:57

NR.294 P.1
1782206098.

MOD. 40/255



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.

Roma,



GDAP-0350084-2004

FU-GDAP-1e00-30/09/2004-0350084-2004

Al Direttore della Casa Circondariale di
LATINA

URGENTISSIMO

U. Seg. P.P. - Com. C. - a me

E p.c.: Al Provveditore Regionale
dell' Amministrazione penitenziaria

Inviare la presente alle O.S.S. regionali e locali, ricercando ROMA per il 05.10.04 per proseguire la contrattazione del 08.08.04 con lo stesso ordine del P. O.S. con l'esperienza e l'occasione saranno trattate le necessità di alcuni posti di punizione (uff. Platinche ~~comune~~, Rosellorip) per cui l'informazione sarà fornita nel momento.

OGGETTO: Invio verbale di contrattazione tenuta presso l'Istituto in data 9 settembre 2004. QUESITO.

30.09.04

Con riferimento al telefax n. 3817 del 10 settembre 2004 di codesta Direzione, si precisa quanto segue.

L'articolo 2, commi 1 e 2, del vigente Accordo Nazionale Quadro sancisce, quali principi generali nel sistema delle relazioni sindacali, il raggiungimento di intese e la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali al confronto. Tali principi sembrerebbero determinare per l'Amministrazione un obbligo ad attivarsi affinché gli accordi decentrati siano conclusi con il consenso delle Organizzazioni Sindacali e soprattutto con quelle Organizzazioni Sindacali, che in sede locale rappresentano maggiormente il personale che vi opera. Ciò, se solo si considera che il sistema delle relazioni sindacali non inizia né si esaurisce con un solo specifico accordo, ma si articola in un confronto che deve essere costantemente gestito e, se del caso, modificato in relazione ad eventuali nuove situazioni.

Premesso ciò, in merito al quesito posto da codesta Direzione, pur riconoscendo che l'O.S. S.A.P.Pe. rappresenta a livello locale la maggioranza assoluta e che la stessa,



Ministero della Giustizia

avuto riguardo alla rappresentatività su base nazionale accertata alla data del 31 dicembre 2003, risulta tra le sigle sindacali quella che ha una percentuale di iscritti superiore alle altre, tuttavia questo Ufficio non ritiene opportuno il ricorso - nei casi di mancato raggiungimento di intese - al criterio della rappresentatività a livello locale, per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, si fa presente che la rappresentatività a livello locale è un dato variabile in quanto connesso a situazioni contingenti con possibili riflessi sull'assetto associativo delle OO.SS. e, pertanto, non si può escludere che tale variabile possa determinare la maggioranza assoluta di una sigla all'atto della stipula di un accordo decentrato e successivamente la perdita di titolarità della medesima in seguenti accordi.

In secondo luogo, si sottolinea la necessità di ricercare una modalità di procedimento che garantisca sia l'Amministrazione che le stesse Organizzazioni Sindacali, per cui il ricorso al calcolo della rappresentatività a livello nazionale allo stato costituisce di per sé una tutela per il solo fatto che nessuna Organizzazione Sindacale rappresenta la maggioranza assoluta del personale sindacalizzato a livello nazionale. Infatti, la legittimazione a negoziare sulle materie rinviate a livello decentrato ai sensi del d. Lg.vo 195/95 e del D.P.R. 164/02 è riconosciuta alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale. Ciò, fino a quando non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, del D. Lg.vo 129/2000, laddove la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali nell'ambito territoriale è riconosciuta sulla base della rappresentatività individuata tenendo conto anche del dato elettorale.

Invero, il ricorso al principio della maggioranza riferita alla consistenza associativa dei sindacati rappresentativi sul piano nazionale, al momento, sembra la soluzione più idonea a garantire gli interessi dei lavoratori. Infatti, al di là del fatto che la parte pubblica è chiamata a procedere all'esercizio di una attività mediatrice quanto più larga e flessibile possibile, non va sottovalutato che la possibilità di concludere ad esempio un accordo tra la parte pubblica ed una sola delle sigle rappresentative, perché titolare della maggioranza, è di per sé poco percorribile. Atteso, infatti, che la contrattazione decentrata rappresenta l'accordo tra l'Amministrazione e la componente



Ministero della Giustizia

sindacale, si potrebbe rilevare che la componente sindacale è un insieme di più organizzazioni, per cui sembrerebbe maggiormente rispondente all'attuale sistema di democrazia rappresentativa, il raggiungimento di un accordo se non con tutte le OO.SS. di questa componente, almeno con un numero tale da garantire un consenso più ampio.

È opportuno, quindi, anche in presenza di una sigla che rappresenta la maggioranza del personale, dare voce a tutti gli interessi per quanto minoritari, ovvero è necessario che chi detiene il potere di rappresentanza stimoli meccanismi capaci di attribuire il giusto rilievo all'opinione delle OO.SS..

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio di SOMMA